



## Condizioni Generali di Assicurazione

### Premessa

Le seguenti condizioni (SRI902 2 edizione 09/2004) costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal contraente, identificata dal modello SRI902 1 edizione 09/2004. L'assicurazione è prestata esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la partita assicurata e/o massimali e corrisposto il relativo premio, salvi i limiti di indennizzo o risarcimento, gli scoperti e le franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nelle seguenti condizioni.

### Definizioni

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione.
<b>Assicurato:</b>	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula il contratto di assicurazione e che paga il premio.
<b>Franchigia:</b>	la parte di danno, espressa in misura fissa, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro.
<b>Massimale:</b>	la somma, indicata in polizza, fino alla concorrenza della quale TUA presta la garanzia.
<b>Polizza:</b>	il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Premio:</b>	il costo della copertura assicurativa dovuto dal contraente a TUA.
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta da TUA all'assicurato in caso di sinistro per provvedere a tacitare il terzo danneggiato.
<b>Rischio:</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
<b>TUA:</b>	l'impresa assicuratrice TUA Assicurazioni S.p.A. – sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20142 Milano (MI).

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



## Norme valide per tutte le sezioni di polizza

### Art. 1 – Dichiarazioni e comunicazioni del contraente

Le dichiarazioni inesatte o reticenti, dell'assicurato o del contraente, rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.

### Art. 2 – Altre assicurazioni

L'assicurato deve comunicare per iscritto a TUA l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'omissione dolosa di tale comunicazione determina la perdita del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 cod. civ.

### Art. 3 – Aggravamento del rischio

L'assicurato o il contraente deve dare immediatamente comunicazione scritta a TUA di qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare l'aggravamento del rischio stesso.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da TUA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della somma dovuta da TUA in caso di sinistro, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 cod. civ.

### Art. 4 – Diminuzione del rischio

L'assicurato o il contraente è tenuto a comunicare a TUA qualsiasi variazione delle circostanze che hanno determinato la valutazione del rischio e che possano comportare la diminuzione del rischio stesso. In caso di accertata diminuzione del rischio TUA, ai sensi dell'art. 1897 cod. civ., è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio a decorrere dalla prima scadenza successiva alla suddetta comunicazione.

### Art. 5 – Assicurazione per conto altrui

Se la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi che derivano dal contratto devono essere adempiuti dal contraente, salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti da parte del solo assicurato, ai sensi dell'art. 1891 cod. civ.

### Art. 6 – Durata

La durata del presente contratto viene determinata concordemente tra le parti al momento della stipulazione dell'assicurazione e viene indicata in polizza.

### Art. 7 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza

se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo.

Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto di TUA di esigere il pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 cod. civ.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare idonea quietanza di pagamento.

### Art. 8 – Comunicazioni e modifiche al contratto

Le comunicazioni tra le parti e le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Art. 9 – Periodo di assicurazione

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

### Art. 10 – Tacito rinnovo

La polizza si intende senza tacito rinnovo, pertanto l'assicurazione si intende estinta alle ore 24 del giorno di naturale scadenza in essa indicato.

### Art. 11 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro, il contraente, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ., o TUA hanno la facoltà di recedere dal contratto comunicando tale intenzione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata A.R. entro 60 giorni dal momento del pagamento o del rifiuto dell'indennizzo o risarcimento. In tal caso il recesso ha effetto dal 30° giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione.

In ogni caso di recesso TUA rimborsa al contraente, entro 15 giorni dalla data del recesso, la parte di premio versata, al netto dell'imposta, relativa al periodo di garanzia non goduto.

### Art. 12 – Foro Competente

Foro competente è quello di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato o del contraente.

### Art. 13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

### Art. 14 – Rinvio alle norme

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



## Servizi di assistenza

### Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" valide per tutte le sezioni:

**Animale domestico** Il cane o il gatto.

**Centrale Operativa:** la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da: tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione sottoscritta con TUA provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga, con costi a carico di TUA stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

**Decorrenza e durata:** dalla data di decorrenza della polizza e per tutta la durata della stessa.

**Estensione Territoriale:** Italia, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano.

**In viaggio:** qualunque località ad oltre 50 km dal comune di residenza dell'assicurato.

**Prestazioni:** le assistenze prestate dalla Centrale Operativa.

**Sinistro:** il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità della polizza e che determina la richiesta di assistenza dell'assicurato.

### Come richiedere i servizi di assistenza

#### Art. A.1 – Come richiedere i servizi di assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

**800.833.800**

oppure al numero di Milano:02.58.28.69.82

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:

EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A.  
Piazza Trento, 8  
20135 MILANO.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- 1) il tipo di assistenza di cui necessita;
- 2) nome e cognome;
- 3) numero di polizza preceduto dalla sigla TUAN;
- 4) indirizzo del luogo in cui si trova;
- 5) il recapito telefonico dove la Centrale Operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei relativi giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Centrale Operativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

#### Art. A.2 - Consulenza veterinaria per animali domestici

Qualora l'assicurato nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario necessari di informazioni e consulenze relative a:

- consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- consigli di primo soccorso durante il parto;
- consigli per malattie dei cuccioli (cane e gatto).

tramite collegamento telefonico diretto effettuato tra il Veterinario della Centrale Operativa e l'Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste.

**Le seguenti prestazioni sono operanti dalle ore 09.00 alle ore 18.00 dal Lunedì al Venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali.**

#### Art. A.3 Informazioni legali relative agli animali domestici

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni relative a:

- danni subiti dagli animali (maltrattamenti, furto);

- convivenza con gli animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto di locazione);
  - danni cagionati dagli animali a terzi;
- telefonando alla Centrale Operativa potrà ricevere le informazioni richieste.

La Centrale Operativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'assicurato ad un proprio legale.

#### Art. A.4 – Informazioni per viaggiare in compagnia dell'animale domestico

Qualora l'assicurato desideri avere informazioni relative a:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale domestico;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;

la Centrale Operativa provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere l'animale domestico presso le strutture alberghiere nella località dove l'assicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie di navigazione ecc., ed a fornire all'Assicurato le informazioni richieste.

### Esclusioni ed effetti giuridici relativi alle prestazioni

#### Art. A.5 – Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti condizioni generali:

- 1) le prestazioni sono fornite fino a tre volte per ciascun tipo di prestazione, entro il periodo di durata della garanzia. Tale limi-

te non si applica alle prestazioni di consulenza e informazioni telefoniche;

- 2) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione





artificiale di particelle atomiche;

- 3) la Centrale Operativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile;
- 4) qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Centrale Operativa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- 5) ogni diritto nei confronti della Centrale Operativa si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 cod. civ.;
- 6) il diritto alle assistenze fornite dalla Centrale Operativa decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
- 7) a parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del cod. civ., all'assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Service S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza;
- 8) nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza;
- 9) per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge;
- 10) la polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha la residenza, il domicilio o la sede il convenuto.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



## Rimborso spese veterinarie

### Art. B.1 – Oggetto della garanzia

Con la presente garanzia, TUA si impegna a tenere indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del limite di indennizzo per anno assicurativo indicato in polizza, per le spese veterinarie che egli debba sostenere, in caso di intervento chirurgico, per trattamenti resi necessari da infortunio o malattia.

Le spese veterinarie indennizzabili ai sensi del presente contratto sono:

- onorari del veterinario e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, ivi compresi apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
- rette di degenza;
- assistenza medica ed infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
- le spese di cui al punto c) sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi, purché direttamente connessi all'intervento chirurgico oggetto della garanzia, entro il limite del 20% della somma assicurata.

I cani devono essere iscritti all'anagrafe canina e tatuati, punzonati o dotati di microchip, ovvero muniti di certificato di iscrizione ai libri genealogici dell' "E.N.C.I." (pedigree).

L'animale assicurato dev'essere in possesso di libretto sanitario e regolarmente vaccinato:

- cane: cimurro, parvovirosi, epatite e/o leptospirosi;
  - gatto: rinotracheite, la calicivirosi e la panleucopenia;
- e comunque per le vaccinazioni obbligatorie per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

### Art. B.2 – Esclusioni

TUA non indennizza i danni derivanti da:

- causati da atti di guerra o verificatisi in conseguenza di insurrezione, occupazione militare, invasione;
- causati da atti di terrorismo o di sabotaggio, tumulti popolari, scioperi, sommosse. Sono compresi gli interventi chirurgici derivanti da furto, tentativo di furto, avvelenamento e maltrattamento;
- causati con dolo o colpa grave del contraente o dell'assicurato, dei componenti il suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
- causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni, allagamenti;
- da smarrimento, furto, rapina, estorsione, concussione, corruzione, saccheggio, truffa o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate;
- da uso professionale dell'animale o in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);

Sono altresì esclusi dall'assicurazione gli interventi chirurgici derivanti da:

- malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque riferibili a fattori ereditari;
- infortuni o malattie insorte o manifestatesi prima dell'effetto dell'assicurazione;
- trattamenti terapeutici, incluso l'intervento chirurgico, non eseguiti o prescritti da medico veterinario autorizzato all'esercizio della professione;
- ernie in genere, salvo le ernie addominali da infortunio debitamente documentato;
- malattie mentali in genere, problemi comportamentali o connessi alla diminuzione della capacità visiva;
- mastectomia e neoplasie mammarie, filaria e leishmania;
- infortuni causati da trasporti che non siano effettuati nel rispetto della legislazione vigente;
- interventi di castrazione e sterilizzazione;
- interventi chirurgici aventi finalità estetiche. Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;
- per gravidanza o parto spontaneo;
- per malattie dei denti e paradontopatie;
- per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia;
- per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
- per visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento.

### Art. B.3 – Scoperto

Salvo diverse disposizioni per specifiche garanzie, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato uno scoperto del 20% con il minimo di 100 euro. Tale minimo in occasione di infortuni conseguenti all'esercizio dell'attività venatoria si intende elevato a 250 euro.

## Denuncia e gestione del sinistro

### Art. B.4 – Cosa fare in caso di sinistro

L'assicurato, o se impossibilitato un suo familiare, deve **dare avviso** del sinistro a TUA **telefonando al numero verde 800.833.800, entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui ne abbia avuto la possibilità o conoscenza, disponendo in ogni caso l'immediato intervento del veterinario attenendosi a tutte le istruzioni dallo stesso impartite e sostenendo le relative spese.

### Art. B.5 – Denuncia del sinistro

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato, nonché l'invio della documentazione medico-veterinaria attestante l'avvenuto intervento e le cure prestate. Ai fini della definizione del sinistro, l'assicurato si impegna a collaborare per consentire le indagini necessarie ovvero, su richiesta di TUA, ad acconsentire ad accertamenti e controlli medici ovvero a fornire ogni altra informazione o documentazione sanitaria.

TUA provvede al pagamento di quanto dovuto all'assicurato su pre-

sentazione, a cura ultimata, del documento attestante l'avvenuto ricovero, degli originali delle fatture, notule o ricevute quietanzate e copia conforme della cartella clinica completa.

**Art. B.6 – Determinazione dell'indennizzo e operazioni peritali**  
**Premesso che TUA si riserva di determinare l'efficacia della polizza e l'operatività delle garanzie interessate dal sinistro, si conviene che l'ammontare del danno viene determinato concordemente tra le Parti.**

Tuttavia, ciascuna di loro ha la facoltà di richiedere che la determinazione del danno venga demandata ad un collegio di due periti medico-veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico. Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei medici-veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio consulente mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo e deve essere





scelto tra i medici-veterinari.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito medico, questo deve essere scelto dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici - Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito medico-veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici-veterinari rifiuta di firmare il relativo ver-

bale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal Collegio Medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

#### **Art. B.7 – Pagamento dell'indennizzo**

TUA, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli accertamenti del caso, determina l'indennizzo che risulti dovuto e provvede al pagamento entro 30 giorni dalla sottoscrizione della quietanza di pagamento.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco



# Responsabilità Civile

## Responsabilità civile – Animali domestici

### Art. C.1 – Oggetto della garanzia

TUA si obbliga a tenere indenne l'assicurato e i componenti il suo nucleo familiare, nei limiti del massimale indicato, di quanto costoro siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale causato dalla proprietà, possesso, uso del cane o gatto identificato in polizza, anche se affidato a terzi temporaneamente in custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale.

Si intende altresì compreso l'uso dei cani per l'esercizio della caccia e la partecipazione a concorsi e mostre.

Qualora il danno derivi da cani che:

- non abbiano, se prevista per legge, la museruola e/o il guinzaglio quando sono nelle vie o in luoghi aperti al pubblico, nei locali pubblici o sui mezzi pubblici;
  - per addestramento, razza, selezione o incrocio possiedano spiccate attitudini aggressive;
- la franchigia di cui all'Art. C.4 si intende raddoppiato.

### Art. C.2 – Le esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- conseguenti a maltrattamento di animali (art. 727 cod. pen.);
- derivanti da cani non iscritti all'anagrafe canina;
- causati da animali non domestici o non da cortile;
- conseguenti a uso professionale;
- da incendio, esplosione o scoppio, nonché a cose altrui che l'assicurato detenga a qualunque titolo;
- da furto;
- derivanti dall'esercizio di attività professionali, commerciali, industriali, agricole e lavorative in genere;
- da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'assicurato;
- da produzione, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- da presenza, detenzione o impiego di amianto o prodotti dallo stesso derivati e/o contenenti;
- da campi magnetici, elettrici o elettromagnetici o radianti;
- da inquinamento e contaminazione in genere;
- da contaminazione chimica, radioattiva e batteriologica.

## Norme comuni alla sezione

### Art. C.3 – Limiti di risarcimento

Le garanzie della presente sezione Responsabilità Civile sono prestate con le precisazioni che seguono:

- il massimale rappresenta in ogni caso l'obbligazione massima di TUA per capitali, interessi e spese per ogni sinistro, pertanto i limiti di indennizzo eventualmente previsti in polizza non si intendono in aggiunta al massimale, ma sono parte dello stesso;
- qualora l'assicurazione venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale assicurato riportato in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

### Art. C.4 – Franchigia

Salvo diverse disposizioni per specifiche garanzie, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà applicato una franchigia di 200 euro.

### Art. C.5 – Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione i componenti del nucleo familiare.

### Art. C.6 – Estensione territoriale

L'assicurazione s'intende operante in tutto il mondo.

## Denuncia e gestione del sinistro

### Art. C.7 – Cosa fare in caso di sinistro

Il contraente o l'assicurato deve **dare avviso** del sinistro a TUA telefonando al **numero verde 800.833.800, entro tre giorni** da quello in cui il sinistro si è verificato ovvero da quello in cui l'assicurato ne ha avuto conoscenza e possibilità.

Con la denuncia del sinistro, sarà richiesta l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e delle cause del sinistro, con la descrizione del fatto, con la precisazione delle conseguenze e l'indicazione di eventuali testimoni (nominativo e domicilio). L'assicurato dovrà altresì comunicare tutti i fatti, le notizie e i documenti ottenuti successivamente alla denuncia.

L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 cod. civ.

### Art. C.8 – Gestione delle vertenze e spese legali

TUA assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, in sede stragiudiziale o giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi della collaborazione dell'assicurato e di tutti i diritti e di tutte le azioni spettanti all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'assicurato deve trasmettere a TUA l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, TUA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'assicurato, al quale dovranno essere restituiti tutti gli atti e documenti.

Sono a carico di TUA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra TUA ed assicurato in proporzione del rispettivo interesse. TUA non riconosce peraltro le spese incontrate dall'assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati, e non risponde di multe od ammende, né delle spese di giustizia penale.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco





## Tutela Legale

### Definizioni

Ad integrazione e parziale modifica delle "Definizioni" valide per tutte le sezioni:

- Caso assicurativo:** il sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.
- Protezione Legale:** l'assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.
- Unico caso assicurativo:** il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

### Premessa

La gestione dei sinistri Tutela Giudiziaria è stata da TUA affidata a:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali SPA  
con sede in Verona, 37135 Via delle Nazioni n° 9.

tel. centralino 045/8290411

fax invio nuove denunce di sinistro 045/8290557

fax invio successiva documentazione relativa

alla gestione del sinistro 045/8290449

in seguito denominata ARAG alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente.

L'assicurato può anche usufruire, nell'ambito di tutte le materie previste nella presente polizza, di un servizio di consulenza telefonica al numero verde **800.508.008** a disposizione in orario di ufficio per ottenere:

- una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
- informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
- chiarimenti sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente polizza.

### Art. D.1 – Oggetto della garanzia

Avvalendosi di ARAG per la gestione dei sinistri, TUA, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, relativi alla proprietà, possesso, uso del cane o gatto identificato in polizza, nell'ambito della vita privata, anche se affidato a terzi temporaneamente in custodia purché tale custodia non costituisca attività professionale, per:

- a) sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- b) sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) sostenere controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a 100 euro ed inferiore a 52.000 euro;

Gli oneri di cui sopra sono:

- d) le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- e) le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi del successivo Art. D.8 comma 4;
- f) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi del successivo Art. D.8 comma 5;
- g) le spese processuali nel processo penale (art. 535 cod. Procedura Penale);
- h) le spese di giustizia;
- i) il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. D.6 comma 3.

L'assicurato è tenuto a:

- j) regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- k) ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

### Art. D.2 – Esclusioni

Le garanzie previste dall'Art. D.1, vengono prestate nell'ambito della vita privata con esclusione:

- 1) di qualsiasi attività di lavoro autonomo, di impresa, di lavoro dipendente e/o altre tipologie di collaborazione;

Non sono altresì valide:

- 2) per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- 3) in materia fiscale ed amministrativa;
- 4) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- 5) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- 6) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- 7) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- 8) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- 9) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'assicurato viene perseguito in sede penale;
- 10) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica e di attività di lavoro autonomo, di impresa, e/o altre tipologie di collaborazione.

Inoltre, TUA non si assume il pagamento di:

- 11) multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- 12) spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali (art. 541 cod. Procedura Penale);
- 13) spese per controversie con TUA.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

### Art. D.3 – Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste dalla presente sezione, vengono prestate a favore dell'assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare. Nel caso di controversie fra assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

### Art. D.4 – Insorgenza del caso assicurativo

Ai fini della presente sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- a) per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- b) per tutte le restanti ipotesi - il momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.





La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- c) durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni extracontrattuali arrecati a terzi, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
- d) trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti unico caso assicurativo:

- e) vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;

- f) indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tale ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **Art. D.5 – Estensione territoriale**

Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di spese di resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.

In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

## **Denuncia e gestione del caso assicurativo**

### **Art. D.6 – Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale**

Il contraente o l'assicurato deve immediatamente denunciare a TUA o ad ARAG qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire a TUA o ad ARAG, notizia di ogni atto a lui notificato, **entro 3 giorni** dalla data della notifica stessa.

L'assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo a TUA contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.

L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con TUA e/o ARAG.

### **Art. D.7 – Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente TUA o ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

### **Art. D.8 – Gestione del caso assicurativo**

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, ARAG si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibi-

lità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art.D.6.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di ARAG.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti in genere viene concordata con ARAG.

ARAG così come TUA, non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e TUA e/o ARAG, la decisione può essere demandata, fermo il diritto dell'assicurato di adire le vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità.

L'arbitro viene designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

ARAG avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

### **Art. D.9 – Recupero di somme**

Spettano integralmente all'assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad ARAG, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Spazio lasciato intenzionalmente in bianco

